

Il Ministro dell' Ambiente

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO l'art. 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 8, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione; il D.P.C.M. del 25 marzo 1997 GAB/97/560/DEC per il rinnovo della composizione della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale;

VISTA la domanda di assoggettamento alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'impianto di inertizzazione inserito nella piattaforma polivalente di trattamento dei rifiuti speciali e tossico nocivi localizzato nel Comune di Brescia (BS), località Bettole di Buffalora, via dei Santi, 58, presentata da Ecoservizi S.p.A. con sede in Brescia, via dei Santi, n. 58, in data 11.05.1998 a seguito della delibera della Giunta della Regione Lombardia n. VI/22266 del 13.12.96 di diffida ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 915/82;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Ecoservizi S.p.A. in data 3.12.98, a seguito della richiesta di chiarimenti inoltrata al Proponente con nota del 27.10.1993;

VISTO il parere n. 323, formulato in data 29.07.99, dalla Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, a seguito dell'istruttoria sulla documentazione presentata da Ecoservizi S.p.A.;

VISTO che con nota del 3.12.1998, prot. n.ST/409/30495/98, il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso parere favorevole alla suddetta domanda di Ecoservizi SpA, nella più scrupolosa osservanza delle seguenti condizioni indicate dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Brescia, Cremona e Mantova e della Soprintendenza Archeologica della Lombardia:

1. *“che venga realizzata una maggiore delimitazione tra l'area cortiva della cascina e la struttura di lavorazione per ottenere una più efficace barriera”;*
2. *che “qualora il progetto prevedesse, nelle fasi successive di elaborazione, l'esecuzione di scavi o sbancamenti, sarà opportuno prevedere, a tutela di eventuali strutture antiche presenti nell'area, la sorveglianza” della Soprintendenza Archeologica della Lombardia nel corso dei lavori;*

VISTO che la Regione Lombardia non ha finora trasmesso le proprie valutazioni in merito, nonostante che l'impianto in questione sia stato autorizzato senza l'espletamento della obbligatoria procedura di V.I.A. da espletarsi prima della realizzazione dell'impianto e dell'avvio dell'esercizio;

CONSIDERATO che:

- l'impianto di trattamento di rifiuti tossico-nocivi della Ecoservizi SpA rientra nella tipologia di impianti di “trattamento chimico” in quanto comporta anche reazioni chimiche, è soggetta alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 1 lettera i) del D.P.C.M. 377/88, come anche confermato dalla precisazione di cui al punto 9 dell'allegato I della direttiva 97/11/CE con riferimento alla definizione comunitaria di “trattamento chimico, quale definito nell'allegato II punto D9 della direttiva 75/442/CEE”, e da intendersi cioè come “trattamento fisico-chimico”;
- ferme restando le responsabilità connesse all'omissione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 6 della legge 349/86 dovuta per la tipologia di opera in questione preventivamente al rilascio delle autorizzazioni regionali;
- tale omissione non pregiudica comunque la possibilità da parte del Ministro dell'ambiente di compiere le verifiche disposte dalla legge con la previsione della obbligatorietà della procedura di V.I.A., sia ai fini di individuare tutte le prescrizioni ancora attuabili per mitigare l'impatto ambientale, sia allo scopo di determinare l'eventuale danno ambientale arrecato dall'esecutore dell'opera per le parti sulle quali non sia possibile alcun utile intervento;
- a questi fini la procedura di V.I.A. può sempre essere attivata dal Ministro e comporta comunque l'obbligo dell'esecutore dell'opera di fornire tutti gli elementi e gli studi necessari per esercitare quel controllo che le sue omissioni non hanno consentito in via preventiva;

CONSIDERATO che nel proprio parere la Commissione V.I.A. ha:

preso atto che dalla documentazione trasmessa risulta che:

1. L'impianto opera all'interno di una piattaforma integrata per il trattamento di rifiuti per conto terzi, attiva dal 1976 e che la linea di inertizzazione è in funzione dal 1990 a seguito di autorizzazione Regionale rilasciata in mancanza del prescritto parere di compatibilità ambientale;
2. La richiesta di parere fa quindi seguito alla delibera della Giunta della Regione Lombardia n° V/22266 del 13/12/1996 con la quale la Società veniva diffidata ad avviare il procedimento di valutazione di compatibilità ambientale, mentre la Regione si riservava eventuali nuove determinazioni in merito alla autorizzazione dell'attività, sulla base delle risultanze del procedimento di V.I.A.

HW
CW/R



Il Ministro dell'Ambiente

3. Il 29 aprile 1999, la Giunta regionale ha deliberato il rinnovo dell'autorizzazione, con durata di 5 anni, riservandosi di assumere diverse ulteriori determinazioni a seguito della emanazione del decreto interministeriale di compatibilità ambientale.
4. L'impianto di inertizzazione, suddiviso in tre linee operative diverse, è inserito in una piattaforma polifunzionale per lo stoccaggio ed il trattamento per conto terzi di rifiuti speciali.
5. L'impianto è autorizzato al trattamento di inertizzazione di un quantitativo di rifiuti pari a 75.000 m³/a.
6. Il processo di inertizzazione prevede l'impiego di calce e cemento, con l'aggiunta di altri reflui allo stato liquido come "fluidificanti" e, per particolari trattamenti, di altri reattivi chimici.
7. I rifiuti inertizzati vengono smaltiti in discariche di II categoria, tipo B.

osservato che:

1. La pianificazione regionale di settore, risalente agli anni 1990/91, non è stata più aggiornata; l'impianto è comunque previsto dalla pianificazione provinciale in materia di rifiuti industriali approvata nel 1991.
2. La durata dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti della piattaforma, rinnovata con delibera di Giunta Regionale n° VI/42740 del 29/04/1999, è di 5 anni dalla data di approvazione del provvedimento, fatto salvo il parere di compatibilità ambientale.
3. Con deliberazione del C.R. n° VI/1159 del 3/03/1999 è stata accolta la proposta provinciale di modificazione del Piano cave vigente; in particolare è stata accolta la proposta di ampliamento dell'area per le cave di produzione n° 6 e n° 7 del Comune di Brescia nelle immediate adiacenze della piattaforma Ecoservizi, con la previsione di un successivo recupero a fini ricreativo-sportivi.
4. La piattaforma è ubicata in prossimità di un esteso polo estrattivo di sabbia e ghiaia che ha determinato la formazione di numerosi laghi di cava nell'intorno della piattaforma stessa; unitamente alle caratteristiche di elevata permeabilità dei terreni ciò determina un rischio di potenziale contaminazione della falda molto elevato.
5. L'approvazione della proposta di modificazione del Piano cave consentirà una ulteriore espansione dell'attività estrattiva in direzione della piattaforma Ecoservizi. La proposta di recupero prevista nel Piano prefigura una serie di interventi, programmati ed omogenei, al fine di un utilizzo sociale delle aree oggetto di escavazione, realizzando, ove possibile il raccordo tra i laghetti esistenti.
6. Il torrente Garza, che scorre con andamento nord-sud fino a lambire il limite occidentale della piattaforma, attualmente utilizzato come ricettore delle acque di seconda pioggia provenienti dall'impianto, è classificato come acque pubbliche e per tanto soggetto a vincolo ai sensi della L. 431/85.
7. La piattaforma è ubicata in un'area utilizzata a fini agricoli, relativamente vicino ad una frazione densamente popolata ed a ridosso di alcuni nuclei abitativi.
8. Il SIA ha sviluppato una analisi di rischio derivante dalla diffusione delle emissioni in atmosfera e ricaduta nell'intorno dell'impianto di inquinanti, ma non ha considerato il rischio derivante da possibili sversamenti accidentali di inquinanti in aree a forte permeabilità.

valutato che:

Sotto il profilo programmatico

1. I dati esposti nel S.I.A. fanno ritenere che l'impianto svolge un ruolo significativo nell'ambito dei sistemi regionale e provinciale di trattamento dei rifiuti; le ultime determinazioni regionali, seppur assunte in mancanza della valutazione di impatto ambientale, confermano la necessità del prosieguo dell'attività di inertizzazione, in considerazione della critica situazione di deficit di impianti di trattamento in cui versa la Regione.
2. Assume particolare rilevanza la circostanza che il Consiglio Regionale, con deliberazione n° VI/1159 del 3/03/1999 ha approvato la proposta provinciale di Modificazione del Piano cave che ha come diretta conseguenza la creazione di zone di affioramento delle falde in aree site in prossimità dell'impianto in esame.

Sotto il profilo progettuale

1. La ditta ha realizzato gli interventi previsti dal protocollo d'intesa, stipulato con Provincia e Comune di Brescia, e previsto dalla delibera di Giunta regionale n° V/51227 dell'11/04/1994, secondo quanto indicato dalla Provincia di Brescia con deliberazione della Giunta Provinciale n° 24686 P.G. del 21/07/1998.
2. Le prescrizioni contenute nella deliberazione di rinnovo dell'autorizzazione, n° VI/42740 del 29/04/1999, con particolare riferimento a quelle relative agli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera, ivi comprese le emissioni odorigene, appaiono idonee misure di mitigazione e contenimento dei disagi e degli impatti per gli insediamenti abitativi più vicini.
3. Le modalità di gestione dell'impianto indicate dal proponente, che prevedono l'adeguamento della formulazione della miscela di volta in volta, in funzione del tipo di rifiuto da trattare, lascia ipotizzare la possibilità di una migliore efficacia del trattamento rispetto a quelli che utilizzano una "ricetta standard".
Tuttavia si ritiene che solo un efficace ed articolato sistema di controllo operato sul materiale in uscita dagli impianti e, possibilmente, sul materiale posto in discarica possa validare un sistema del trattamento dei rifiuti che assicuri la produzione di materiali inertizzati smaltibili, senza pericoli per l'ambiente, negli impianti ad essi destinati.
Tale controllo non può inoltre essere limitato alla verifica delle caratteristiche degli inertizzati alla fine del ciclo del trattamento ma, in considerazione delle possibili variazioni nel tempo di tali caratteristiche, deve potersi effettuare anche in date successive.

Sotto il profilo ambientale,

1. l'impianto sorge in un'area utilizzata a fini agricoli, fortemente degradata da attività estrattive di ghiaia e sabbia, spinte a profondità di alcune decine di metri al di sotto della falda freatica. Peraltro a seguito di tali attività si sono creati laghetti artificiali per i quali si ipotizza, a livello intercomunale, la destinazione a scopi ricreativo-sportivi.
2. La presenza dell'impianto costituisce di per sé un ulteriore significativo elemento di degrado e potenziale rischio di contaminazione della risorsa idrica destinata ad uso idropotabile. Infatti numerosi pozzi pubblici e privati attingono attualmente da questo acquifero, compreso un pozzo pubblico comunale di acqua destinata al consumo umano



Il Ministro dell'Ambiente

nel Comune di Borgosatollo posto, rispetto all'impianto Ecoservizi, lungo la direzione di deflusso delle acque di falda.

3. La inidoneità del sito risulta ancora più accentuata se si considera la futura estensione dell'attività di cava, fino a lambire i confini settentrionale ed occidentale della piattaforma, così come decisa dal Consiglio Regionale nel marzo 1999 nonché il tipo di recupero previsto nel Piano Provinciale delle Cave, funzionale allo svolgimento nell'area in questione di attività naturalistico-sportivo-ricreative.

PRESO ATTO che

- è pervenuto con nota del 31.03.1999 documento approvato dal Consiglio della settima circoscrizione del Comune di Brescia nella seduta del 29.03.99, che esprime osservazioni in merito all'impianto e ritiene in conclusione che l'attività della ditta Ecoservizi è *"totalmente incompatibile ed insostenibile con l'abitato e l'ambiente circostante"*;
- sono state presentate osservazioni concernenti il potenziale pericolo igienico-sanitario derivante dalla vicinanza dell'impianto ad alcune abitazioni da parte di:
 - Comitato di Difesa Ambientale di Bettole e Buffalora;
 - Sig.ra Piera Giacomelli;
- di tali osservazioni si è tenuto conto nell'ambito dell'istruttoria per l'espressione del parere della Commissione VIA;

CONSIDERATO che in conclusione la Commissione per le Valutazioni di Impatto Ambientale ha ritenuto che, tutto quanto sopra considerato e valutato, la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto sia ambientalmente incompatibile;

tuttavia la Commissione, facendosi carico della situazione di emergenza evidenziata negli atti esaminati per lo smaltimento di rifiuti industriali, che potrebbe determinarsi in conseguenza della cessazione immediata dell'attività dell'impianto stesso, ha ritenuto di dover sottolineare che un eventuale proseguimento delle attività, comunque non oltre la data di scadenza dei 5 anni prevista dall'autorizzazione vigente di cui alla delibera di Giunta Regionale n. VI/42740 del 29.4.1999, debba in ogni caso essere subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. *D'intesa con l'Autorità di Controllo dovranno essere installati, immediatamente a valle dell'impianto secondo la direzione di deflusso della falda freatica, idonei piezometri per il monitoraggio della qualità delle acque.*
2. *Dovrà essere installato un campionatore automatico per le acque di 2° pioggia scaricate nel torrente Garza, con sistema di sigillatura e conservazione dei campioni a disposizione dell'Autorità di Controllo.*
3. *Durante lo stoccaggio del materiale inertizzato, prima dell'avvio in discarica dopo i previsti controlli interni, dovrà essere prelevato e conservato in un idoneo contenitore, sigillato a cura dal responsabile dell'impianto, un campione di rifiuto per ogni partita avviata a smaltimento; il campione dovrà essere individuato mediante un codice specifico e la data di avvio in discarica è registrata su un apposito registro.*

VW

Handwritten signature

4. *Ad ogni campione prelevato nell'impianto di inertizzazione dovrà inoltre essere associato un ulteriore campione della stessa partita, prelevato e sigillato a cura del responsabile della discarica utilizzata per lo smaltimento finale, subito prima della sua collocazione definitiva.*
5. *Tale campione dovrà essere caratterizzato dallo stesso codice assegnato dall'impianto di inertizzazione, dalla data di smaltimento in discarica e dalle coordinate della cella di smaltimento.*
6. *I campioni di rifiuti inertizzati così prelevati dovranno essere conservati per almeno 60 giorni in un apposito locale a disposizione dell'Autorità di Controllo.*
7. *I rifiuti prodotti nell'impianto di inertizzazione potranno essere conferiti solo in impianti di smaltimento che assicurino la possibilità della individuazione spaziale dei rifiuti progressivamente posti in discarica mediante un opportuno sistema di mappatura, con celle di adeguate dimensioni (di volume non superiore a 500 m³).*
8. *D'intesa con le Autorità responsabili per le verifiche del rispetto delle soglie di accettabilità per i rifiuti trattati e per le discariche di conferimento, dovrà essere predisposto uno specifico programma di controlli che preveda sia monitoraggi cadenzati nel tempo, sia la possibilità di effettuare un congruo numero annuale di analisi sulle varie matrici.*
9. *Di intesa con la ASL di Brescia, dovrà essere predisposto ed attuato un programma di monitoraggio del rumore in diversi punti della zona circostante l'impianto, con particolare attenzione agli insediamenti abitativi più vicini con le modalità ed i criteri contenuti nel D.M. 16/03/1998 e nel D.M. 19/03/1997.*
10. *Entro un anno dalla data di comunicazione del presente decreto dovrà essere predisposto un progetto di dismissione degli impianti e di bonifica e ripristino finale delle aree da sottoporre alla Regione ed agli Enti Locali competenti;*

la Commissione inoltre, nell'eventualità della prosecuzione dell'attività nei termini sopra indicati, raccomanda "all'attenzione della Regione e della Provincia l'inopportunità che l'estensione verso l'impianto dell'attività estrattiva prevista dalla proposta provinciale di modifica del Piano Cave, approvata con deliberazione di C.R. n. 6/1159 del 30/3/1999, avvenga in costanza di esercizio dell'impianto stesso";

CONSIDERATO che l'eventualità della prosecuzione dell'attività, comunque nel più rigoroso rispetto dei limiti temporali e delle condizioni sopra riportati, sia di competenza della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo n. 22/97 relativamente alle Ordinanze contingibili e urgenti "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente";

RITIENE

che la prosecuzione dell'attività dell'impianto di inertizzazione inserito nella piattaforma polivalente di trattamento dei rifiuti speciali e tossico nocivi localizzato nel Comune di Brescia (BS), località Bettole di Buffalora, via dei Santi, 58, presentata da Ecoservizi S.p.A. di Brescia sia ambientalmente incompatibile;

HMU
TW / R



Il Ministro dell'Ambiente


DISPONE

- che la Regione Lombardia, così come previsto anche al punto 3 della citata D.G.R. del 13.12.96, adegui, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, gli atti di competenza per recepire il presente provvedimento;
- che tali atti dovranno essere trasmessi in copia al Ministero dell'ambiente;
- che il presente provvedimento sia comunicato a Ecoservizi S.p.A. ed alla Regione Lombardia, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

Roma, il 24 MAG. 2000

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI



La presente copia fotostatica composta
di N. .4. fogli è conforme al
suo originale.
Roma, il 24. / 05. / 2000

Bruno

MW
AS
AR